

**IL TRIBUNALE DI UDINE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianmarco Calienno, nel procedimento iscritto al n.3450/24, ha emesso il seguente

DECRETO***inaudita altera parte******(art.669 sexies 2° comma cpc e 19 CCII)***

Letta il ricorso depositato il 26/3/24 nell'interesse della _____, rapp.ta e dif.sa dagli avv.ti.

_____, con cui si chiede, ex art.19 CCII e 669 bis c.p.c., l'emissione di misure cautelari nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa, assumendo le seguenti conclusioni: (a) inibire ai creditori muniti di decreto ingiuntivo come nominativamente individuati sub doc. 13, per un periodo di tempo almeno pari a 120 giorni, e così sino al termine di naturale scadenza della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa: (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa; (ii) _____ l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;

visto il proprio decreto del 28/3/24 con cui si è disposto, anche per l'eventuale emissione di un *decreto inaudita altera parte*, di assumere preliminarmente urgenti informazioni dall'Esperto in merito allo stato delle trattative con i creditori nei cui confronti si chiedono i provvedimenti cautelari nonché sullo stato attuale delle prospettive di risanamento in riferimento alla loro concretezza e alle chance di successo della manovra finanziaria in relazione, in particolare, agli sviluppi della vicenda originatasi dalla comunicazione, ricevuta da _____ in data 11 marzo 2023, da parte della " _____", committente della commessa in corso di esecuzione in _____ per la progettazione e costruzione del " _____ " nonché sugli eventuali eventi successivi all'adozione del recente provvedimento emesso all'esito del procedimento ex art.22 1° comma lett. a) CCII;

viste le informazioni fornite dall'Esperto il quale ha espresso parere favorevole alla concessione delle misure cautelari richieste dalla società;

ritenuto, a mente dell'art. 669 sexies 2° comma c.p.c., che la previa convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento in ragione della scadenza in data odierna dell'efficacia delle misure protettive;

ritenuto che, agli effetti del presente decreto, la ricorrenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum* a sostegno dell'istanza si apprezza positivamente da quanto si evince dal parere favorevole dell'Esperto, fatta salva ogni diversa considerazione, anche in punto ammissibilità, all'esito dell'udienza da fissarsi per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, emesso *inaudita altera parte*;

considerato, quanto alla durata di efficacia delle misure cautelari richieste, che essa, ai fini dell'emissione del presente decreto, vada, allo stato, limitata a trenta giorni che si ritiene termine congruo per contemperare il sacrificio imposto ai creditori interessati con i tempi di definizione del presente procedimento;

P.Q.M.

visti gli art.669 sexies 2° comma c.p.c. e 19 CCII

- a) inibisce **per 30 giorni** ai creditori muniti di decreto ingiuntivo, come nominativamente individuati sub doc. 13 di parte ricorrente, (i) l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di _____ e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa; (ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;
- b) fissa per la comparizione innanzi a sè (Aula Udienze Civili "Loris Fortuna") delle parti e dell'Esperto l'udienza del **18/4/2024 ore 10.00** per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto;
- c) onera la società ricorrente di notificare ai creditori indicati sub a), il ricorso, il doc.13, il parere dell'Esperto e il presente decreto entro il termine perentorio del **8/4/24**.

Si comunichi alla società ricorrente e all'Esperto.

Udine 3/4/24

Il Giudice
Gianmarco Calienno